

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERLANDA, SPAGNOLLI, DALVIT, SEGNANA, ROSATI e ALESSANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1972

#### Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, all'articolo 2 stabiliva che con il 1° gennaio 1932 venivano trasferiti dai comuni allo Stato gli oneri concernenti la somministrazione dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, l'illuminazione e il riscaldamento degli uffici medesimi.

Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari veniva nuovamente trasferito ai comuni con decorrenza 1° gennaio 1941. Infatti con tale data venivano rese obbligatorie per i comuni le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei

mobili e degli impianti per i detti uffici; nonchè, per le sedi distaccate di pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria (articolo 1, n. 2).

Disponeva inoltre la citata legge all'articolo 2: « Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi di cui al comma precedente non sono sequestrabili nè pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipa-

te e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del comune e, qualora in un anno un comune spenda per gli uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sarà accantonato per gli anni successivi.

I contributi suindicati potranno essere aumentati con legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, allo scadere di ogni triennio ».

Con ciò veniva abrogata, con la stessa decorrenza (1° gennaio 1941) la citata norma del testo unico del 1931 (articolo 8) e veniva fissato il contributo statale (come indicato nella tabella allegata alla citata legge) aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1952, di sessanta volte con la legge 2 luglio 1952, n. 703.

Ora, con decreto ministeriale 15 gennaio 1972 (in *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1972, n. 99), tale contributo è stato aggiornato con decorrenza 1° gennaio 1972.

È evidente però che il contributo dello Stato ai comuni, su dette spese, ha avuto, ed ha tuttora, carattere di sovvenzione *parziale*, tanto è vero che risulta come il contributo medesimo — anche nella nuova misura — non riesca a coprire tali spese che sono in continua comprensibile espansione anche per l'aumento e l'ammodernamento delle sedi giudiziarie e maggiormente lo saranno in futuro se il problema dell'ammini-

strazione della giustizia dovesse essere affrontato come merita.

A questo punto giova ricordare che l'articolo 2 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, stabilisce inequivocabilmente che « qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove e maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'interno anche col Ministro delle finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata ».

Tale principio è poi chiaramente sancito dalla Costituzione repubblicana là dove è affermato « che ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte » (articolo 81).

Ciò premesso, appare oltretutto evidente l'incostituzionalità della citata legge 24 aprile 1941, n. 392, dato soprattutto che il contributo dello Stato ai comuni, su dette spese, ha avuto sempre — come già detto — evidente carattere di sovvenzione parziale e non di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

D'altra parte, se la legge 24 aprile 1941, n. 392, poteva avere una giustificazione pratica quando fu emanata per lo stato di guerra in cui si trovava la Nazione, non ha più motivo di sussistere il perdurare di un sistema del genere, sia perchè è uno dei compiti primari dello Stato garantire il funzionamento della giustizia, sia perchè tale legge è contraria ai citati principi costituzionali, sia — infine — perchè non è possibile continuare a pesare sui comuni, tanto oberati finanziariamente dai molteplici compiti di istituto, con spese che non sono assolutamente di loro competenza e che non sono più in grado di affrontare.

Il presente disegno di legge intende ovviare a tali difficoltà e porre lo Stato nella situazione di assolvere direttamente ai propri obblighi per l'amministrazione della giustizia. I proponenti confidano in una rapida approvazione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973 sono trasferiti dai comuni allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e i servizi appresso indicati:

a) carceri mandamentali e custodia dei detenuti;

b) somministrazione dei locali per gli uffici giudiziari di ogni grado, ivi compresi la riparazione, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, la provvista d'acqua, la custodia e la pulizia dei locali;

c) fornitura dei mobili e di qualsiasi arredamento per gli uffici giudiziari di ogni grado, ivi compresi la riparazione, la manutenzione dei mobili medesimi, l'impianto telefonico e qualsiasi oggetto di cancelleria.

**Art. 2.**

A decorrere dal 31 dicembre 1972 si intendono risolti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati ad uffici giudiziari stipulati dai comuni tanto con i privati che, per immobili demaniali, con lo Stato. I locali di proprietà dei comuni adibiti ad uso di uffici giudiziari conserveranno tale destinazione ma lo Stato dovrà corrispondere ai comuni proprietari il relativo canone di locazione previa stipulazione del regolare contratto.

Per i locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici giudiziari lo Stato dovrà subentrare nei relativi contratti di locazione.

**Art. 3.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973 i mobili e ogni altro oggetto di arredamento degli uffici giudiziari, ancorchè siano stati forniti dai comuni, rimangono di proprietà dello Stato. Di tali mobili e oggetti d'arredamento

sarà fatto inventario per lo scarico del materiale medesimo dall'inventario dei mobili del comune.

**Art. 4.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

**Art. 5.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973, è abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392.